

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1640

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2002 (*)

———
Criteri in materia di assegnazione degli alloggi
pubblici residenziali
———

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un forte aumento di immigrati, il problema degli alloggi è diventato una vera emergenza sociale.

La domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Italia è in continua e vertiginosa crescita e si scontra con la limitata disponibilità degli stessi.

I criteri attualmente in vigore per l'assegnazione di alloggi pubblici residenziali, ormai anacronistici, prendono per lo più in considerazione solo parametri reddituali e di numerosità dei nuclei familiari favorendo così molti cittadini extracomunitari ma penalizzando altresì in modo iniquo ed ingiusto tanti cittadini italiani, che si trovano in condizioni disagiate, hanno versato per tanti anni i contributi e sono da tempo in lista d'attesa.

Un *modus operandi* che rischia di alimentare reazioni di rancore, odio e intolleranza e fomentare pericolose spinte xenofobe.

È indiscutibile dunque che le mutate e nuove condizioni sociali ed economiche richiedano una revisione della attuale normativa di riferimento che introduca nuovi parametri e diversi criteri per la assegnazione degli alloggi pubblici residenziali.

Il presente disegno di legge, volto alla tutela del diritto alla casa, mira ad agevolare una più equa partecipazione dei cittadini italiani ai programmi per l'assegnazione degli alloggi pubblici residenziali grazie ad alcuni criteri di nuova introduzione quali: la residenza da almeno 10 anni in Italia, un'attività lavorativa con regolare versamento dei contributi, agevolazioni per giovani coppie e an-

ziani, innalzamento del reddito annuo complessivo lordo di riferimento fino a 19.000 euro.

Fra i requisiti indispensabili per accedere al bando dunque vi sono la residenza in Italia da almeno 10 anni e l'aver svolto per altrettanti anni un lavoro regolare, parametri che permettono a cittadini italiani e non, che per anni hanno pagato le tasse allo Stato italiano, di non essere penalizzati rispetto a coloro che, appena arrivati in Italia, non hanno contribuito in alcun modo a finanziare la realizzazione di alloggi pubblici.

All'interno del disegno di legge vengono altresì inseriti criteri di esclusione, al fine di contrastare prepotenza e illegalità, precludendo l'assegnazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne penali, che siano entrati clandestinamente in Italia, che abbiano occupato abusivamente un alloggio o che siano stati sfrattati per morosità.

La casa è sicuramente un diritto primario per tutti e per questo si rende necessario omologare *standard* e criteri di riferimento sul territorio nazionale a garanzia e tutela di tutti coloro che oltre ad aver bisogno di un intervento a sostegno del proprio nucleo familiare ne hanno anche il diritto. Lo Stato italiano ha il dovere di dare la priorità ai propri cittadini, perchè l'appartenenza ad una Nazione non è e non può ridursi ad essere esclusivamente appartenenza ad un regime fiscale, ma implica un vincolo di solidarietà e di comunità di un intero popolo che non è pensabile venga meno nel momento del bisogno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'ammissione al bando)

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione o degli enti locali.

2. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente, chi:

a) abbia la cittadinanza italiana o sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e risieda in Italia da almeno 10 anni;

b) abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno 10 anni con versamenti contributivi INPS;

c) non abbia mai riportato condanne penali nè abbia procedimenti penali in corso;

d) non sia mai entrato clandestinamente in Italia;

e) non abbia mai occupato abusivamente un alloggio residenziale;

f) non sia mai stato sfrattato per morosità;

g) non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località;

h) non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

i) usufruisca di un reddito lordo annuo complessivo per il nucleo familiare di appartenenza inferiore a euro 19.000.

3. Possono accedere, altresì, al bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici residenziali le giovani coppie che abbiano contratto regolare matrimonio, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e che entrambi i coniugi abbiano un'età inferiore a 30 anni.

4. Viene considerato come reddito lordo annuo complessivo il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili. Oltre all'imponibile fiscale, nel reddito annuo complessivo sono computati gli emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti.

Art. 2.

(Attribuzione dei punteggi)

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1) richiedenti residenti da almeno 10 anni nel Comune presso il quale viene presentata la domanda per il bando di assegnazione degli alloggi pubblici residenziali: punti 2;

2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 2;

3) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di

pubblica utilità, emessi non oltre 3 anni prima della data del bando: punti 2;

b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo e i casi di morosità: punti 2;

4) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

a) 3/4 persone: punti 1;

b) 5 o più persone; punti 2;

5) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti, entrambi di età superiore a 60 anni, o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero, quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro: punti 3;

b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti dall'articolo 1 comma 2, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3;

c) persone sole con uno o più figli conviventi tutti a carico:

1) 1 figlio a carico: punti 1;

2) più figli a carico: punti 2;

d) invalidi e portatori di *handicap*; nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 60 per cento, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1980 (approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità), ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 3.

6) I punteggi di cui ai punti 1) e 2) non sono cumulabili.

Art. 3.

(Verifiche)

1. L'ufficio comunale competente provvede a disporre opportune verifiche anche a campione sia dei requisiti di ammissibilità che della sussistenza degli stessi.

Art. 4.

(Decadenza dell'assegnazione)

1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi;

c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;

d) abbia usato l'alloggio per attività illecite;

e) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a quanto stabilito al comma 1 punto n) dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Gli assegnatari di alloggi pubblici residenziali che, a seguito dei controlli disposti dall'organo competente, risultino sprovvisti dei requisiti di ammissibilità al bando per l'assegnazione degli alloggi stessi, conseguiti

con dichiarazioni mendaci o altri mezzi fraudolenti, subiscono provvedimento di sfratto con effetto immediato e decadono dal diritto di accesso ai bandi per 20 anni.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, i seguenti atti normativi e disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) commi 5 e 6, dell'articolo 38, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) commi 5 e 6, dell'articolo 40, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Art. 7.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse adeguando la propria legislazione in materia. I principi desumibili dagli articoli da 1 a 5 costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

2. Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative alla assegnazione di alloggi residenziali pubblici sono esenti dalle irriposte di bollo e di registro.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 continuano ad applicarsi limitatamente a quelle Regioni che non abbiano ancora provveduto a disciplinare con proprie leggi i criteri di assegnazione e determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali suddette.